

PREMIO “PRESENZA A LAVORO” – EMERGENZA COVID-19

Breve premessa

Il Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto diverse misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Espongo, di seguito, le modalità operative per la determinazione del premio dovuto ai lavoratori dipendenti che, nel mese di marzo 2020, abbiano prestato attività lavorativa nella sede di lavoro aziendale o in trasferta, anche alla luce della recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 e della risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020.

Cos'è

E' un premio anticipato dal datore di lavoro in busta paga e dal lui recuperato, mediante compensazione, sugli importi da versare tramite modello F24, che non concorre alla formazione del reddito e di importo pari a 100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro o in trasferta nel mese di marzo 2020.

Beneficiari

I titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente (2019) di importo non superiore a 40.000 euro, considerando esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Determinazione dei giorni per cui spetta il premio

Il premio spetta per tutte le giornate, a prescindere dalle ore effettivamente prestate, in cui vi sia stata attività lavorativa presso la sede di lavoro, e per i giorni di lavoro in trasferta presso clienti o in missione o presso sedi secondarie dell'impresa.

Il premio, invece, non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Riproporzionamento

Se i lavoratori, nel corso del mese di marzo 2020, abbiano alternato giornate di presenza a lavoro e giornate di assenza dalla sede di lavoro, il premio dovrà essere riproporzionato, seguendo uno dei due seguenti criteri:

- rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili;
- rapporto tra i giorni di presenza in sede/di trasferta (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Riporto un semplice esempio, estratto dalla risoluzione 18/E dell'Agenzia delle Entrate:

Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”).

Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.

Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti.

Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.

Mese di erogazione del premio

A partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Dichiarazioni

Nonostante il Decreto abbia previsto l'attribuzione in via automatica del premio da parte del datore di lavoro, è consigliabile far firmare la dichiarazione (fac-simile) sotto riportata ai lavoratori che intendano percepirlo.

OGGETTO: richiesta del premio "presenza a lavoro" - Emergenza Covid-19

Spett.le (*datore di lavoro*),

io sottoscritta (*nome*) (*cognome*), nata a (*luogo di nascita*), il .././.. (*data di nascita*), c.f.

..... (*codice fiscale*), dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e al fine di percepire il premio "presenza a lavoro" previsto dal decreto-legge n. 18/2020,

di:

- aver percepito, nel corso dell'anno 2019, un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40.000,00 €;
- aver prestato attività lavorativa nella sede di lavoro aziendale nei giorni di marzo 2020 sotto indicati;
- aver prestato attività lavorativa in trasferta nei giorni di marzo 2020 sotto indicati;
- (*per i lavoratori che prestano attività lavorativa anche presso altro datore di lavoro*)
aver lavorato presso altro datore di lavoro nei giorni di marzo 2020 sotto indicati, restando inteso che non chiederò il premio in parola nei confronti dell'altro datore di lavoro e precisando che i giorni lavorabili a marzo, presso l'altro datore, ammontavano al seguente numero ___ (*n. giorni*);

(*apporre una X in corrispondenza del giorno di lavoro in sede/in trasferta*)

(*apporre una \ in corrispondenza del giorno di lavoro lavorato in sede o in trasferta presso altro datore*)

Domenica 1 marzo		Lunedì 9 marzo		Martedì 17 marzo		Mercoledì 25 marzo	
Lunedì 2 marzo		Martedì 10 marzo		Mercoledì 18 marzo		Giovedì 26 marzo	
Martedì 3 marzo		Mercoledì 11 marzo		Giovedì 19 marzo		Venerdì 27 marzo	
Mercoledì 4 marzo		Giovedì 12 marzo		Venerdì 20 marzo		Sabato 28 marzo	
Giovedì 5 marzo		Venerdì 13 marzo		Sabato 21 marzo		Domenica 29 marzo	
Venerdì 6 marzo		Sabato 14 marzo		Domenica 22 marzo		Lunedì 30 marzo	
Sabato 7 marzo		Domenica 15 marzo		Lunedì 23 marzo		Martedì 31 marzo	
Domenica 8 marzo		Lunedì 16 marzo		Martedì 24 marzo			

Data

.././2020

Firma

..... (della lavoratrice)

Grazie per l'attenzione.

Cordialmente,

ANDREA VENTURATI

STUDIO PROIA E ASSOCIATI

Viale Teodorico, n. 5 - 20149 Milano

Tel. 02.33602535 r.a. - Fax. 02.93664009

**Ordine dei Consulenti del Lavoro - Albo
Provinciale di Milano n° 2656 del 17/05/2018**